

COMUNE DI RABBI (TN)

L'ordinanza *anticamper* annullata e l'amministrazione comunale condannata a pagare le spese legali

di Angelo Siri

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento (T.R.G.A. Trento) ha accolto l'impugnativa proposta dagli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, annullando l'ordinanza del Comune di Rabbi n. 60 del 02 luglio 2021 e condannando il Comune al pagamento delle spese legali.

Un'altra sentenza che ha dichiarato illegittimo il divieto di sosta per le autocaravan finalizzato a impedire il campeggio, in violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada e ha censurato l'ordinanza del Sindaco di Rabbi in quanto carente dei presupposti di contingibilità e urgenza nonché priva di istruttoria. Un fatto annunciato dopo che già con ordinanza n. 28/2020 il Sindaco di Rabbi aveva imposto limitazioni per le autocaravan, poi revocate a seguito di un ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la quale, in prima battuta, nell'ottica di collaborazione, aveva rinunciato alle spese.

L'ostinazione del Sindaco Lorenzo Cicolini, oltre al danno all'immagine, è costata ai cittadini di Rabbi migliaia di euro per la fornitura dei segnali illegittimi, ora da rimuovere e per il pagamento delle spese del processo: risorse che potevano essere evitate e investite a beneficio della collettività. Non solo: detta ostinazione ha creato oneri anche alla macchina della giustizia, rallentandone l'azione.

LA VICENDA

Con ordinanza n. 28 del 10.8.2020, il Sindaco di Rabbi istituiva il divieto di sosta permanente per le autocaravan su tutto il territorio.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava l'ente a revocare d'ufficio l'ordinanza in autotutela ma il Comune rigettava l'istanza. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti era quindi costretta a impugnare l'ordinanza n. 28/2020 al T.R.G.A. di Trento e solo a questo punto il Comune accettava di revocare l'ordinanza. In una positiva ottica di collaborazione l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti rinunciava alle spese sostenute per questa prima impugnativa. Nonostante tale precedente,



con ordinanza n. 60 del 2 luglio 2021 il Sindaco di Rabbi ha nuovamente istituito il divieto di sosta alle autocaravan così da costringere per la seconda volta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a una nuova impugnativa davanti al giudice.

I MOTIVI

Con il ricorso gli avvocati dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti proponevano l'impugnazione basata sui seguenti motivi:

- 1) violazione dell'articolo 54 del TUEL;
- 2) violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada;
- 3) violazione degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada;
- 4) difetto di istruttoria;
- 5) eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza e inosservanza di direttive.

Gli avvocati evidenziavano l'insussistenza dei presupposti di contingibilità e di urgenza; la violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada per non avere l'ordinanza considerato la distinzione tra sosta e campeggio; l'assenza dei motivi che giustificassero un divieto di sosta ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada; il difetto dell'istruttoria che avrebbe dovuto basare il



provvedimento e l'eccesso di potere con particolare riguardo alla violazione delle direttive in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Il Comune si costituiva in giudizio difendendo la bontà del proprio operato.

Gli avvocati replicavano alle difese del Comune evidenziando l'uso distorto del potere da parte del Sindaco; l'inconferenza della giurisprudenza citata dalla controparte; l'inammissibile integrazione postuma della motivazione e l'insistenza nelle censure già proposte.

LA SENTENZA

Con sentenza n. 52/2022, depositata il 4 marzo 2022, il T.R.G.A. di Trento, ha condiviso i motivi d'impugnazione sollevati dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti annullando l'ordinanza in quanto illegittima. Una sentenza di 26 pagine, una vera lezione sul diritto, quindi, utile a tutti i sindaci. Infatti, in estrema sintesi, il Giudice Amministrativo ha ritenuto *"innanzitutto fondati il primo ed il quarto motivo di ricorso nella parte in cui viene dedotto che la motivazione dell'impugnata ordinanza «non dà contezza» dell'istruttoria in base alla quale il Sindaco di Rabbi ha ritenuto di dover adottare un provvedimento extra ordinem"* precisando che *"non è consentita l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento stesso mediante le memorie prodotte in giudizio dell'Amministrazione"* ed evidenziando come l'impugnata ordinanza *"non risulta supportata da un'adeguata motivazione"*. Inoltre ha riconosciuto *"fondate le censure con le quali l'Associazione ricorrente deduce che... l'impugnata ordinanza non tiene conto della distinzione tra la sosta... ed il campeggio... né dell'equiparazione delle auto-caravan agli altri autoveicoli, sancita dall'art. 185, comma 1, del codice della strada"* sottolineando altresì come *"la disposizione dell'art. 54 del codice della strada, a differenza di quanto affermato dall'Amministrazione resistente nelle proprie difese, non consente di distinguere le auto-caravan dalle altre categorie di autoveicoli"*. Infine, ha attestato che *"il Sindaco di Rabbi, promiscuamente accomunando il*

divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l'art. 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto-caravan".

LE SPESE

In forza della sentenza il Comune di Rabbi è obbligato a rimuovere i segnali di divieto di sosta dalle ore 20,00 alle ore 6,00 per le autocaravan su tutto il territorio comunale nonché a pagare le spese legali pari a circa 3.000,00 euro che si sommano ai costi di fornitura, installazione e agli eventuali costi di rimozione dei segnali. Attendiamo di sapere dal Sindaco Lorenzo Cicolini se intenderà sostenere personalmente tali spese o se le ripartirà fra tutti coloro che l'hanno coadiuvato a perseverare nell'adottare una seconda ordinanza palesemente illegittima.

CONCLUSIONI

Confidiamo che detta lezione di diritto induca ogni sindaco a evitare di emanare un'ordinanza con limitazioni solo alla circolazione e sosta per le autocaravan, che, come tale, essendo trascorsi oltre 30 anni dalla emanazione del Codice della Strada e in presenza di una giurisprudenza continua, è da ritenersi passibile anche di denuncia alla Procura della Corte dei Conti al fine di verificare l'eventuale danno erariale.

LE AZIONI IN CORSO

Le sentenze conseguite e le azioni in corso per porre un freno ai pubblici amministratori intenzionati a limitare illegittimamente la circolazione delle autocaravan, comportano enormi spese e un impegno che dura anni. Ciò è reso possibile solo grazie ai contributi inviati dai camperisti iscritti all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (unica dal 1985 a oggi a tutelare il diritto alla circolazione e sosta per le autocaravan), a chi si impegna a far associare i camperisti che conoscono e/o incontrano e al lavoro volontario dei collaboratori.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2021, proposto dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Rabbi, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Rabbi n. 60 del 2 luglio 2021, con la quale è stato istituito il divieto di sosta per le auto-caravan su tutto il territorio comunale dalle ore 20.00 alle ore 06.00;

10. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Rabbi.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 104 del 2021, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Sindaco del Comune di Rabbi n. 60 del 2 luglio 2021.

Condanna il Comune di Rabbi al pagamento, in favore dell'Associazione ricorrente, delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.